

SPOSTAMENTI

Sono limitati gli spostamenti in tutta la Lombardia da giovedì 22 ottobre con multe da 400 a 3 mila euro per le violazioni. È l'ordinanza, valida fino al 13 novembre 2020, firmata dal governatore Attilio Fontana e dal ministro della Salute Roberto Speranza e inviata all'Anci e ai sindaci dei 12 capoluoghi di provincia. La delibera prevede che dalle 23 alle 5 del mattino successivo ci si possa spostare solo per «comprovate esigenze lavorative situazioni di necessità e urgenza e motivi di salute».

Ed è in ogni caso permesso il rientro a casa. Sarà necessaria una autocertificazione e le sanzioni sono quelle previste dal decreto dello scorso 25 marzo sull'emergenza Coronavirus. **La decisione del coprifuoco è stata presa dopo aver esaminato le proiezioni sui contagi** che a fine mese, se non cambierà il trend, potrebbero portare fino a quattromila ricoveri nei normali reparti e a circa 500 in terapia intensiva.

LE SANZIONI

Altri provvedimenti, come la limitazione degli orari per i negozi della media e grande distribuzione non alimentari, saranno previste da un'ordinanza regionale prevista in giornata. «Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 - si legge nell'ordinanza -, su tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull'interessato. Tale onere potrà essere assolto, producendo un'autodichiarazione». «Le disposizioni della presente ordinanza - prosegue - producono i loro effetti dalla data del 22 ottobre 2020 e sono efficaci fino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020. **Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato**, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge n.19/2020».

AUTOCERTIFICAZIONE

L'autocertificazione coprifuoco ottobre 2020, redatta "sotto personale responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000" e che prevede in caso di dichiarazione del falso pesanti **sanzioni fino a 3mila euro**, avrà queste **deroghe al divieto di spostamento**:

- ritorno al proprio domicilio;
- motivi di salute;
- comprovati motivi di lavoro;
- comprovati motivi di natura familiare;

- motivi scolastici e/o afferenti ad attività formative e/o socio-assistenziali;
- altri motivi di urgente necessità.

CHIUSURA GRANDI NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI

Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura di:

- grandi strutture di vendita
- esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali

Restano invece aperti, anche il sabato e la domenica, i negozi che vendono:

- generi alimentari,
- alimenti e prodotti per animali domestici,
- prodotti cosmetici e per l'igiene personale,
- prodotti per l'igiene della casa,
- piante e fiori e relativi prodotti accessori.

Rimangono aperte anche farmacie, parafarmacie, tabaccherie e rivendite di monopoli.

MISURE ANTI-ASSEMBRAMENTO

All'ingresso degli esercizi commerciali al dettaglio e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere obbligatoriamente esposto un **cartello** che riporti il **numero massimo di persone ammesse** contemporaneamente all'interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

Nei locali devono essere evitati gli assembramenti e va assicurato il mantenimento di almeno un metro di distanza tra i clienti. Le medie e grandi strutture di vendita devono adottare, se possibile, modalità di prenotazione per gestire l'ingresso dei clienti (ad es. tramite app).

SAGRE E FIERE

È vietato lo svolgimento di **sagre e fiere di comunità**. Sono invece consentite le manifestazioni che si svolgono in appositi quartieri fieristici.

Con l'[Ordinanza n. 623 del 21 ottobre](#) vengono inoltre **aggiornate o confermate** le seguenti disposizioni:

MISURE ANTI-MOVIDA

- Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) **sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 23.00**. Dopo le **ore 18.00** il consumo deve

- avvenire **esclusivamente ai tavoli**. È consentito un **massimo di 6 persone** per tavolo, senza conteggiare conviventi e congiunti;
- con la chiusura degli esercizi pubblici all'ora stabilita deve cessare ogni somministrazione e va effettuato lo sgombero del locale,
 - resta sempre consentita la ristorazione con **consegna a domicilio**, mentre la ristorazione con asporto o con modalità 'drive-through' (servizio in automobile) è consentita fino alle ore 23.00, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze;
 - sono chiusi i **distributori h24** di bevande e alimenti confezionati dalle ore 18.00 alle ore 5.00 (solo se con accesso dalla strada);
 - è **vietata** dalle ore 18.00 alle ore 5.00 la **consumazione di bevande** su aree aperte al pubblico;
 - è **sempre vietato il consumo di bevande alcoliche** di qualsiasi gradazione **nelle aree pubbliche** compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.

Ulteriori misure restrittive possono essere adottate dai sindaci.

DIDATTICA A DISTANZA

A partire dal 26 ottobre, le **scuole secondarie di secondo grado** e le **istituzioni formative professionali di secondo grado** devono realizzare le proprie attività attraverso la **didattica a distanza** per l'intera classe, se ci sono già le condizioni di effettuarla e salvo eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti viene fortemente raccomandato di adoperarsi **nel più breve tempo possibile** per poter svolgere anch'essi la didattica a distanza. Sono escluse le attività di **laboratorio**, che possono essere svolte in presenza.

Alle Università è raccomandata la promozione della didattica a distanza quanto più possibile.

Ai dirigenti degli istituti scolastici si raccomanda inoltre di **differenziare gli ingressi** a scuola.

SPORT DI CONTATTO SVOLTI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ DILETTANTISTICHE

Sono sospese tutte le gare e le competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

Gli allenamenti e la preparazione atletica possono essere svolti **individualmente**. Le società e le associazioni dilettantistiche devono garantire il rispetto delle misure di prevenzione, tra cui il mantenimento di almeno due metri di distanza tra ciascuna persona.

ACCESSO ALLE RSA

L'accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque sempre dopo rilevazione della temperatura corporea all'entrata e l'adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio.

SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO

Sono *sospese* le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo. È inoltre vietato l'uso delle "slot machine" negli esercizi pubblici, commerciali e di rivendita di monopoli

DISPOSIZIONI NAZIONALI

La disposizioni nazionali in vigore fanno riferimento al [DPCM del 13 ottobre](#) e al [DPCM del 18 ottobre](#). Le norme indicate nei DPCM rimarranno valide **fino a venerdì 13 novembre compreso**.

Di seguito i punti principali dei DPCM:

- **raccomandazione** di utilizzare i **dispositivi di protezione** delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private, se sono presenti persone non conviventi;
- **possibile chiusura di strade o piazze** nei centri urbani a partire dalle ore 21 per evitare assembramenti;
- **sospesi convegni e congressi** ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- **consentito l'accesso** del pubblico a **parchi, ville e giardini pubblici**, nel rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale; consentito inoltre l'accesso dei minori ad aree giochi nel rispetto delle linee guida;
- confermata la **sospensione delle attività all'interno di sale da ballo**, discoteche e locali assimilati, sia all'aperto che al chiuso;
- **divieto di svolgere** feste in tutti i luoghi, sia all'aperto che al chiuso;
- indicazioni per le feste connesse a **cerimonie civili o religiose**, che possono svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida;
- **sospensione** di viaggi d'istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche **programmate dalle istituzioni scolastiche** di ogni ordine e grado;
- [disposizioni per chi fa ingresso in Italia](#).